Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 06/05/2021

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 11.01.2021, il ricorrente, con riferimento a due contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento, chiede la restituzione dell'importo complessivo di € 4.893,11 a titolo di commissioni e oneri non maturati a seguito della definizione del finanziamento. In particolare, con riferimento al contratto n. 105151 (o anche n. 24073), stipulato in data 04.12.2008 ed estinto anticipatamente nel 2013, in corrispondenza della rata n. 59, il ricorrente chiede la restituzione dell'importo di € 3.738,64 per la quota parte non maturata delle commissioni bancarie, d'intermediazione ed assicurative, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e il fatto che il finanziatore ha provveduto all'incasso di parte del TFR del ricorrente stesso e ha esperito, anche se invano per propria responsabilità, la procedura di indennizzo prevista dalla polizia assicurativa stipulata a garanzia del credito.
Con riferimento al contratto n. 137073 (o anche n. 48884), stipulato in data 17.12.2009 ed estinto anticipatamente nel 2013, in corrispondenza della rata n. 47, il ricorrente chiede la restituzione dell'importo di € 1.154,47 per la quota parte non maturata delle commissioni bancarie, d'intermediazione ed assicurative, a seguito della cessazione del rapporto di

lavoro e il fatto che il finanziatore ha provveduto all'incasso di parte del TFR del ricorrente stesso e ha esperito, questa volta con successo, la procedura di indennizzo prevista dalla polizia assicurativa a garanzia del credito.
Inoltre, appurato che il TEG contrattualmente convenuto nell'ambito del finanziamento con delegazione di pagamento (14,06%) risulta essere superiore a quello soglia rinvenuto nella "tabella pubblicata dalla Banca d'Italia e relativo al IV° trimestre 2009" (pari al 13,77%), il ricorrente chiede lo storno degli interessi pagati per un totale di € 1.200,00.
E' altresì oggetto di domanda un equo indennizzo per mancata comunicazione delle dinamiche che hanno portato alla definizione dei due contratti, per mancata trasparenza e scorrettezza nei confronti del ricorrente.
L'intermediario, con le controdeduzioni, eccepisce la inammissibilità del ricorso per la parte relativa al contratto n. 24073. Deduce, infatti, che tale contratto è già stato oggetto di un precedente ricorso, presentato dallo stesso ricorrente contro la stessa controparte, in data 12.06.2019 e successivamente definito dal Collegio di Palermo con decisione n. 6756/20.
Nel merito, la resistente eccepisce che nessuno dei due contratti è stato estinto anticipatamente ma entrambi risultano "passati a perdita". In particolare, con riferimento al contratto n. 48884, considerata anche la parziale estinzione del debito effettuata dalla compagnia assicurativa, precisa di aver registrato una perdita di € 843,38.
Circa l'usurarietà del TEG applicato al contratto di prestito con delegazione di pagamento, la resistente contesta l'erronea lettura da parte del ricorrente della "Comunicazione di Banca d'Italia contenente i tassi soglia relativi al periodo di stipula del contratto menzionato".
Afferma che «i contratti di delegazione di pagamento come il contratto n. 48884 (ex. n. *****7073), sono operazioni creditizie da ricomprendersi nella categoria inerente ad "Altri finanziamenti" e non a quella dei "Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione", così come indicato erroneamente dal ricorrente e che, pertanto, il tasso soglia da considerare è pari al 14,65% (a fronte del TEG contrattuale convenuto al 14,06%).
In conclusione, l'intermediario chiede al Collegio di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con memoria di replica del 02.03.2021, parte ricorrente, eccepisce l'esistenza di una "sostanziale differenza" tra l'attuale ricorso e quello presentato in precedenza con riferimento al solo contratto n. 24073. Attualmente (e per altro, con riferimento ad entrambi i contratti) non chiede la mera restituzione totale della quota parte degli oneri non maturati (come nel precedente ricorso) ma la quota parte degli oneri non maturati in rapporto alle somme incassate dalla resistente a valere sul TFR e sul fondo pensione complementare del ricorrente stesso. Inoltre, nell'attuale controversia, non fa riferimento all'estinzione del finanziamento ma a "dinamiche che hanno portato a una loro definizione" di cui è venuto a conoscenza solo in un secondo momento. Circa il "passaggio a perdita" della posizione relativa al contratto n. 24073 (ovvero 105151), il ricorrente ribadisce, come accennato nell'atto introduttivo, di ravvisare una "responsabilità oggettiva" dell'intermediario resistente nel fatto che la compagnia assicurativa non abbia riconosciuto il sinistro. Evidenzia, infine, che nelle proprie controdeduzioni l'intermediario non ha considerato e non ha smentito di "aver usufruito della deducibilità fiscale", prevista dal DPR 917/1986 art. 101 per la perdita del credito relativa ai due contratti di finanziamento in questione.
Circa la controversia inerente all'usurarietà del tasso effettivo globale applicato al finanziamento n. 48884, il ricorrente precisa di richiedere al Collegio una pronuncia sul fatto oggettivo che il TEG riportato nel contratto stesso, pari al 14,06%, risulta maggiore del tasso soglia rilevato al 13,77% in base alla comunicazione della Banca d'Italia

contenente i “tassi soglia usura”, riconducibili allo stesso periodo in cui è stato stipulato il contratto de quo.
Ritiene che, in base alle istruzioni della Banca d’Italia emanate per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, al tempo vigenti, il contratto di prestito con delegazione di pagamento dallo stesso sottoscritto, sia assimilabile a un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio in quanto prevede l’ordine, incondizionato e irrevocabile, al proprio datore di lavoro, di pagare una quota di stipendio direttamente al creditore, ha una durata compresa tra i 18 mesi e i 10 anni, ha un ammontare inferiore al quinto degli emolumenti percepiti al netto delle ritenute, è rivolto a un dipendente con stipendio fisso e continuativo iscritto nei ruoli dell’azienda ed è assistito da polizze assicurative contro rischio vita e perdita d’impiego, idonee a garantire il recupero del credito da parte dell’intermediario.
In conclusione, insiste su tutte le richieste già avanzate con l’atto introduttivo e riformula la domanda relativa all’usurarietà del TEG applicato al contratto n. 48884, chiedendo l’applicazione integrale di quanto previsto dall’art. 1815 c.c.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, il Collegio osserva che tutte le domande avanzate nel ricorso appaiono coperte da conforme reclamo, comprese quelle relative all’indennizzo richiesto per la mancata comunicazione delle “dinamiche che hanno portato alla definizione dei due contratti” e per l’asserita scorrettezza del comportamento dell’intermediario. Agli atti sono stati depositati i testi di diverse comunicazioni, inviate all’intermediario convenuto, con cui il ricorrente aveva manifestato tutte le questioni poste nell’attuale ricorso salvo quella presentata con le Repliche, inerente all’applicazione integrale dell’art. 1815 del c.c. nel caso in cui fosse riconosciuta l’usurarietà del TEG applicato al contratto n. 48884.
Con riferimento all’eccezione di inammissibilità sollevata dall’intermediario resistente, si fa presente che il ricorrente ha già presentato al Collegio ABF di Palermo, in data 12.06.2019, un ricorso (cui è stato attribuito il numero 0750858/19) avente ad oggetto il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, indicato con il n. 105151 (24073). In tale occasione, il ricorrente aveva chiesto il rimborso della somma di € 3.798,15 a titolo di quote parti delle “commissioni bancarie” e delle “commissioni d’intermediazione” non maturate a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento, nonché un indennizzo (la cui quantificazione veniva rimessa al collegio) “per la mancata comunicazione delle dinamiche che avevano portato all'estinzione del debito”; non erano invece state avanzate le richieste di rimborso di quota parte del premio assicurativo e di indennizzo per “mancata trasparenza” e “scorrettezza nei rapporti”, proposte invece con l’odierno ricorso.
Nel corso della riunione del 28.02.2020, il Collegio ha respinto il ricorso in questione (decisione n. 6756/20), per mancanza di “idonea prova documentale della totale anticipata estinzione del rapporto di finanziamento oggetto di vertenza” e per non aver proposto nel preventivo reclamo l’indennizzo richiesto per la “mancata comunicazione delle dinamiche che avevano portato all'estinzione del debito”.
Il Collegio richiama la decisione n. 3962/12 del Collegio di Coordinamento che ha statuito che: «L’accertamento contenuto nella decisione del Collegio non fa stato tra le parti né impedisce alle parti di ricorrere ad ogni altro mezzo previsto dall’ordinamento per la tutela dei propri interessi. Ma ciò non autorizza a ritenere che, dopo la decisione il ricorso possa essere riproposto per un nuovo esame davanti allo stesso Collegio decidente o ad altro

Collegio dell'ABF. Invero la decisione, una volta che sia stata comunicata alle parti, non può essere più modificata",… Se ne può chiedere la correzione "nei soli casi" in cui sia affetta da errori "materiali" o "di calcolo" (Disp, cit., Sez. VI, § 5), vale a dire da errori del tutto estranei al processo valutativo compiuto dal giudicante (Collegio ABF di Napoli, dec. n. 1685/12). […] Deve pertanto […] escludersi che il ricorrente, in tutto o in parte insoddisfatto dell'esito del ricorso, possa riproporre il ricorso innanzi allo stesso o ad altro Collegio dell'ABF».

E in merito al principio dell'infrazionabilità della domanda, il Collegio di Coordinamento ha ripreso analoghe considerazioni anche con la decisione n. 26525/19, con cui ha tra l'altro evidenziato come "la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la evidente violazione del principio di infrazionabilità della domanda (nei limiti in cui è stato ancora riconosciuto dal più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità: v. S.U. Cass. n. 23726/2017), principio che ancor più vale nel procedimento ABF, che è connotato da peculiari esigenze di rapidità ed economicità tipiche dei sistemi ADR (artt.128 bis TUB e 143 bis, comma 2 lett. f, Cod. consumo) incompatibili con la frammentazione di pretese ricollegabili a una unica fonte obbligatoria".

Ciò considerato, si fa presente che, secondo l'orientamento dei Collegi, è comunque ammissibile la proposizione di domande diverse (per petitum e causa petendi) in un successivo ricorso, seppur attinenti al medesimo rapporto giuridico; ma, gli stessi Collegi hanno altresì precisato come la violazione del principio del ne bis in idem risulti integrata nell'ipotesi in cui il nuovo ricorso riguardi fatti e situazioni coevi al rapporto originario e non sopravvenuti alla decisione arbitrale e, pertanto, oggettivamente deducibili nel procedimento già concluso (ex multis Collegio di Roma, decisione n. 17848/2019, Collegio di Torino, decisione n. 16873/2019, Collegio di Roma, decisione n. 11799/2019).

Il Collegio, pertanto, non accoglie la domanda di parte ricorrente relativa al contratto di finanziamento n. 105151 (o anche n. 24073).

Nel prosieguo si fa riferimento solo al contratto di prestito con delegazione di pagamento (indicato con il n. 137073 o il n. 48884), non oggetto del precedente ricorso.

Il finanziamento appare estinto parzialmente nel 2013, in corrispondenza della rata n. 47, sulla base del conteggio estintivo fornito dall'intermediario al ricorrente in data 20/05/2020.

Preliminarmente, il Collegio evidenzia che nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente, afferma (e il ricorrente sembra pacificamente accettare) che il contratto de quo non risulta estinto ma "passato a perdita" per un importo pari ad € 843,38, dopo l'intervento della Compagnia Assicurativa che ha estinto parzialmente la relativa posizione.

Al riguardo, si evidenzia che l'intermediario ha versato in atti il report d'incasso di un bonifico di € 11.319,29 (con valuta 30/09/2014); inoltre, con riferimento all'estratto conto, depositato dalla stessa resistente e menzionato dal ricorrente a supporto delle proprie tesi, parrebbe potersi evincere (cfr. p. 35 delle controdeduzioni) che i pagamenti effettuati da parte del ricorrente siano cessati dopo quello relativo alla rata n. 22 (fatto che appare congruente con il numero di rate scadute, n. 47, e l'importo delle 25 quote insolute come indicato nel conteggio estintivo).

Ciò posto, dal conteggio estintivo non parrebbe potersi trarre evidenza della estinzione (ancorché parziale) del contratto in esame tramite incasso del TFR (che il ricorrente quantifica in € 5.912,67) in quanto: le quote scadute (n. 47) risultano pari a € 11.750,00; le rate effettivamente corrisposte dal ricorrente sarebbero 22, pertanto pari a € 5.500 (=22*250); la differenza tra i due importi di cui sopra (€ 6.250,00) coincide esattamente con l'importo delle quote che risultano insolute in conteggio estintivo; infine, la somma risultate dal conteggio estintivo (€ 12.162,67) al netto dell'importo pagato dalla compagnia assicurativa (€ 11.319,29) dà esattamente l'importo passato a perdita (€ 843,48).

L'intermediario produce peraltro l'estratto conto riferito al contratto in questione, da cui, secondo il ricorrente, si evincerebbe il rimborso parziale tramite TFR per € 5.912,67.
Al riguardo, nel sottolineare come dal predetto EC emerga anche l'importo asseritamente corrisposto della compagnia assicurativa per € 11.319,29, si fa presente che il ricorrente ha evidenziato a penna la somma di € 3.185,12 con le parole "fondo cometa"; tuttavia dalla predetta evidenza contabile l'utilizzo del fondo pensioni risulterebbe stornato. Di tale storno parrebbe consapevole anche il ricorrente, che in effetti con riguardo al contratto de quo si limita a contestare l'utilizzo del TFR per € 5.912,67.
In relazione a tale specifica contestazione l'intermediario resistente nulla deduce ed essendo la somma in questione non meglio specificata in sede di estratto conto, ne risulta comunque incerta la relativa natura e provenienza.
Ciò posto si fa presente che, anche sommando l'importo che il ricorrente ha versato in relazione alle rate effettivamente corrisposte, pari a € 250*22=€ 5.500,00, all'importo che avrebbe asseritamente pagato tramite parte del proprio TFR, pari a € 5.912,67, sembrerebbe potersi concludere che parte ricorrente avrebbe corrisposto all'intermediario a tutto concedere la somma complessiva di € 11.412,67 a fronte di una somma maggiore, pari a € 12.339,61 ricevuta al netto di tutti gli oneri previsti, ivi compresi gli interessi.
In altri termini, il ricorrente non avrebbe comunque sostenuto per il finanziamento de quo alcun costo, né commissionale né di interessi, limitandosi a restituire un importo inferiore alla sorte capitale mutuata.
Peraltro, considerando anche l'intervento della compagnia assicurativa, e dando per ammesso ex art. 115 comma 2 cpc il pagamento del ricorrente tramite quota del TFR, l'intermediario avrebbe infine incassato un importo (€ 22.731,96) di gran lunga superiore rispetto al capitale lordo mutuato (€ 18.000,00).
In relazione al contratto di prestito n. 48884, parte istante deduce l'usurarietà genetica del rapporto in quanto rileva che il TEG indicato nel contratto (pari al 14,06%) risulta superiore al tasso soglia di riferimento che individua pari al 13,77% tenendo conto dei valori pubblicati al tempo della stipula del contratto per la classe dei "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio". L'intermediario controdeduce, invece, che il tasso soglia di riferimento è pari al 14,65%, in quanto «i contratti di delegazione di pagamento […] sono operazioni creditizie da ricomprendersi nella categoria inerente ad "Altri finanziamenti" e non a quella dei "Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" così come indicato erroneamente dal ricorrente».
Atteso che i valori riferiti dalle parti trovano effettivo riscontro nelle Serie storiche dei TEGM e dei tassi soglia pubblicate della Banca d'Italia (e poi nei relativi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze), la questione sembra ricondursi alla corretta classificazione del contratto de quo ai fini della definizione del tasso soglia di riferimento.
In caso di dubbio in merito alla categoria contrattuale o all'importo da prendere in considerazione occorre fare riferimento alle "Istruzioni" di Banca d'Italia, applicabili nel periodo in cui il contratto è stato sottoscritto.
Nel caso in esame trovano applicazione le "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nel 2006 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 maggio 2006, valide per i contratti stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2010. A pag. 7 delle predette istruzioni, viene richiesta un'evidenza separata "dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e di quelli assimilabili" con la seguente precisione: "si considerano assimilabili i finanziamenti che: prevedono l'ordine incondizionato e irrevocabile al proprio datore di lavoro di pagare una quota di stipendio direttamente al creditore; hanno durata compresa tra i 18 mesi e i 10 anni […]; hanno ammontare compreso entro il quinto degli emolumenti al netto delle ritenute; sono rivolti a dipendenti con stipendio fisso e continuativo […]; sono assistiti da

polizze assicurative analoghe a quelle previste dal DPR 180/50 idonee a garantire il recupero del credito".
Nel caso di specie pare potersi riscontrare ogni caratteristica indicata nei punti sopra elencati e, pertanto, in analogia a quanto avviene nel caso dei prestiti erogati contro cessione del quinto dello stipendio, il tasso soglia di riferimento parrebbe essere il 13,77% come riportato dal ricorrente.
Il Collegio, pertanto, accertato il superamento del tasso soglia usura, in ordine alla sanzione applicabile, rappresenta che il Collegio di Coordinamento, con la pronuncia n. 12830/18, ha enunciato il seguente principio di diritto: "Una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. – letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario". Peraltro, nella stessa decisione si precisa: "Resta ovviamente inteso che i Collegi territoriali, nel decidere i singoli ricorsi, non potranno prescindere dagli eventuali limiti delle domande in concreto proposte dalle parti ricorrenti".
Considerate le particolarità del piano di rimborso nell'ammortamento cosiddetto alla francese, a seguito della stipula di un contratto geneticamente usurario cui sia sopravvenuta la estinzione anticipata per effetto di un evento coperto da assicurazione, il Collegio riconosce al ricorrente la sommatoria delle quote interessi pagate sino alla rata 22ma, in ogni caso nei limiti della domanda (€ 1.200,00).
Anche in merito alla richiesta di rimborso degli oneri non maturati, oltre a sottolineare la parziale estinzione anticipata del finanziamento e la successiva definizione a perdita della pratica, si rileva altresì che, all'evidenza dei fatti allegati, il ricorrente, anche computando la somma asseritamente incassata dall'intermediario a titolo di TFR, non parrebbe avere concretamente sostenuto dei costi per la somma ricevuta in prestito.
Peraltro, se si considerasse anche la somma pagata dalla assicurazione, l'intermediario avrebbe incassato anche più del dovuto. Pertanto, in ossequio a quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento con pronuncia n. 13306/2018: "nel caso di assicurazione vita/danni, con oneri assicurativi sopportati dal cliente finanziato, l'estinzione diretta da parte della compagnia di assicurazione non preclude al cliente (e dunque consente comunque e in ogni caso) l'azione di ripetizione relativa agli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione".
Questo Collegio conferma la retrocessione dei seguenti importi per le voci *recurring* appresso indicate:
1) "commissione bancaria", di cui al punto a) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività relative all'intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 103,07;
2) "commissioni mandataria", di cui al punto b) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività relative all'intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 1.381,28, di cui € 36,06 già rimborsate dall'intermediario;
3) "oneri assicurativi", di cui al punto c) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, per un importo pari a € 686,13. Si precisa che, nonostante la cennata decisione del Collegio di Coordinamento, nei casi come quello di specie, escluda dalla restituzione gli oneri assicurativi riferiti al rischio che si è manifestato (nella specie, quello di perdita del lavoro), tuttavia nel caso in esame gli oneri vita risultano inscindibili dagli oneri rischio impiego, di talché si è tenuto conto della somma intera.

In linea con il richiamato orientamento, si conclude che le richieste del ricorrente meriterebbero di essere accolte per un importo complessivo di € 2.134,42, come si evince dal prospetto che segue e che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

rate complessive	72	rate scadute	25	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	47	TAN	4,60%					
Denominazione		% rapportata al TAN	44,26%					
commissione bancaria				157,90 €	Recurring	103,07 €		103,07 €
commissioni mandataria				2.116,00 €	Recurring	1.381,28 €	36,06 €	1.345,22 €
oneri assicurativi				1.051,10 €	Recurring	686,13 €		686,13 €
0				0,00 €		0,00 €		0,00 €
0				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
			Totale					2.134,42 €

Il Collegio, non ritenendo provato l'intervento del TFR e tenendo conto del passaggio a perdita per € 843,38, riduce l'importo risultante da tabella ad € 1.154,47, nei limiti della domanda.
In merito alla richiesta di "equo indennizzo" proposta da parte ricorrente a causa del comportamento asseritamente poco trasparente e "scorretto" tenuto dall'intermediario nella fase di chiusura dei rapporti controversi e, sempre secondo il ricorrente, anche nei successivi atti interlocutori in cui lo stesso avanzava varie richieste di chiarimento, non parrebbe evincersi documentazione relativa a danni patiti dal ricorrente. Il Collegio, pertanto, non accoglie questa ulteriore domanda di parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento della domanda, accerta il superamento del tasso soglia con riguardo al contratto n. 137073 e per l'effetto dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento e restituisca alla parte ricorrente interessi percepiti e spese, ai sensi dell'art. 1815 c.c. comma 2, nei termini di cui in motivazione.
Il Collegio dichiara l'intermediario tenuto altresì alla restituzione dell'importo di € 1.154,47 a titolo di oneri non goduti.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI